IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVIII - Serie V - Vol. V - Fascicolo VIII - Agosto 1933

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del Concilio.

(*Alexandrina, iurispatronatus*: *Die 15 Martii 1930*).

Cum, die 9 Martii 1926, per obitum sac. Iosephi Malvicini, vacasset paroecia iurispatronatus in oppido *Castelspina*, Alexandrinae dioecesis, gravis exorta est quaestio de eiusdem parocho providendo. Quod non semel factum est, cum saeculis XVI et XVII plures eadem de causa controversias excitatas fuisse constet, per decisiones curiae Alexandrinae diremptas, et tandem compositas transactione diei 28 Maii 1756.

In hac conventione, inter alia, quoad eos qui ius praesentandi habent, haec statuuntur: « che il iuspatronato e ragioni di nominare il parroco del suddetto luogo di Castelspina spettar debba in l'avvenire al Consiglio ordinario di quella Comunità con l'agionta di tutti li capi di casa delle famiglie Malvicini, Buzzi, Grilli e Guglyni dello stesso luogo ed in esso abitanti, siccome anche di quei altri capi di casa delle stesse famiglie, i quali per puro accidente si trovassero fuori di luogo, ma che non avessero stabilito altrove il proprio domicilio ».

In irritum cessis Episcopi penes patronos consiliis ut, ad normam canonis 1451, patronatui renuntiarent, Praeses eiusdem loci publico edicto diei 29 Iunii 1926 comitia indidit, in quo cautum est quod si nullus ex candidatis una et altera vice numerum suffragiorum absolute maiorem retulisset, is electus renuntiaretur, qui tertia vice maiorem etsi relativum suffragiorum numerum obtinuisset.

Die statuta, duo habita sunt comitia, quorum in primo sacerdos I... novem ex viginti tribus suffragiis obtinuit, in altero sacerdos A... tresdecim item ex viginti tribus suffragiis retulit. Qua propter idem Praeses pro canonica institutione sacerdotem A... Episcopo praesentavit.

Non acquieverunt tamen sacerdos I... eiusque asseclae, qui rata habentes priora suffragia, nullius esse momenti reclamarunt quae postea subsecuta sunt Tunc Episcopus, die 17 Ianuarii 1927, decretum dedit, quo, quaestione in iure et in facto perpensa, statuit « doversi ritenere valida l'elezione del sacerdote A... avvenuta nell'adunanza del 29 Giugno 1926; il decreto stesso venisse pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio di Castelspina, trascorsi i

quali senza giustificata e documentata opposizione, si procederebbe senz'altro alla canonica istituzione del sacerdote A... nel beneficio parrocchiale di Castelspina ».

Contra huiusmodi decretum penes hanc Sacram Congregationem duplex quaestio mota est, alia *iuris*, agi nempe in casu de iurepatronatus non collegialiter sed per singulares personas exercendo, quod regitur canone 1460 § 2; alia *facti*, nullam esse electionem, cum a suffragio ferendo plures cives prohibiti sint, vel quia extra oppidum Castelspina degerent, vel quia per procuratorem vel per epistolam suffragium ferre iis vetitum est.

Ad ius quod attinet. — « Nullum ius patronatus — praescribit Codex in canone 1454 — admittatur, nisi authenticis documentis aut aliis legitimis probationibus evincatur ». Ante Codicem vero legitimi tituli iuris patronatus alii erant originarii, alii translativi vel derivati, inter quos numerantur successio hereditaria, donatio, praescriptio, etc.

Ad praescriptionem quod spectat, « quia patronatus est ius temporale, usucapitur eo tempore eoque modo quo cetera iura temporalia usucapiuntur... sin ab ecclesia libera, opus est tempore immemorabili et multiplicatis praesentationibus » (D'Annibale, *Summ. theol. mor.*, p. III, n. 27).

Transfertur quoque iuspatronatus donatione, quae si fit ecclesiasticis, non opus est Ordinarii permissione, ut communiter a Doctoribus traditur, secus si laicis. Species quaedam donationis est transactio qua patroni, conventione inita, alios quibus ius non est, ad patronatum exercendum gratuito admittunt.

Praeterea, quod exercitium spectat iuris patronatus, diversa regula statuitur in canone 1460 § 1 et 2, prout agitur de patronatu collegialiter exercendo, quo in casu praesentatus is habetur qui in primo vel in altero scrutinio suffragiorum numerum absolute maiorem retulit; quibus sine effectu institutis, satis est in tertio scrutinio suffragiorum maior relative pars; quod postremum obtinet, si patronatus sit penes singulares personas.

His in iure perpensis, quaestio de qua agitur in duas dispescitur partes, utrum nempe sustineatur memorata transactio diei 28 Maii 1756, adeo ut ex ea desumi possit legitima iurispatronatus probatio, de cuius constitutione documenta originaria et authentica desunt; et an omnia, ad validitatem actus necessaria, in electione sacerdotis A... servata revera fuerint.

Iamvero, quoad primum, patet transactionem nihil fuisse nisi conventionem, communi consensu initam, inter omnes ius patronatus in paroecia Castelspina exercere praesumentes. Quod si non constat de formali Episcopi approbatione, constat tamen curiam Alexandrinam eandem uti praecipuam normam semper habuisse, qua quaestiones decursu temporis exortae, diremptae sunt. Et in relatione historica, transactioni praemissa, mentio fit de pluribus sententiis ab eadem curia saeculis anteactis prolatis, in quibus ius patronatus tamquam res incontroversa admittitur, quamvis de legitimis patronis quaestio semper fuerit. Transactione inita, quia ab anno 1756 usque in praesens eandem servatam semper fuisse constat, ex hac quoque immemorabili eiusdem observantia iure arguitur patronatus legitima constitutio.

Sed quaestionis caput potius est in ratione qua idem patronatus a ius habentibus exerceatur, utrum nempe collegialiter, ut in decreto Episcopi statuitur, an vero per singulares personas.

Attamen transactionem legenti statim patet agi in casu de patronatu collegiali. In narratione enim, eidem praemissa, dicitur, quod, anno 1751, vacante paroecia, quaestio de parochi praesentatione inter patronos orta est, qui quidem, non ut personae singulares, sed in partes vel in familias distributi, ius suum vindicabant. « Sia insorta lite tra la Città d'esso luogo per una parte, i particolari della famiglia Malvicina da un'altra, ed altri particolari della famiglia de' Buzzi, de' Grilli e Guglyni da un'altra parte, per causa della nomina del novo parroco », quatenus hoc ius privative sibi spectare unusquisque patronorum contendebat.

Hanc rerum condicionem non immutavit, sed sanxit memorata transactio, cum statuerit quod « il iuspatronato... spettar debba in l'avvenire al Consiglio ordinario di quella Comunità con l'agionta di tutti li capi di casa delle famiglie Malvicini, Buzzi, Grilli e Guglyni dello stesso luogo ed in esso abitanti », simulque collegialis convocationis ac suffragiorum formam constituit. Res confirmatur eiusdem interpretatione ac saeculari observantia.

Cetera denique quae de nullitate electionis allata sunt, cum a suffragio ferendo nonnulli prohibiti sint, maioris quidem momenti non sunt. Agebatur enim de iis qui vel nullo iure suffragii ferendi potiebantur, quia, etsi memoratis familiis pertinentes, atque in oppido Castelspina orti, domicilium tamen pluribus abhinc annis alibi fovebant, vel qui, contra praescriptum canonis 163, per epistolam vel per procuratorem suffragium ferre praesumebant.

Resolutio. — His omnibus perpensis, in plenario huius S. Congregationis conventu, die 15 Martii 1930 habito, dubium propositum est solvendum:

An decretum curiae Alexandrinae diei 17 Ianuarii 1927 sustineatur, in casu.

Et E.mi Patres responderunt:

Affirmative, seu standum decreto Ordinarii.

Facta autem de his Ss.mo D.no Nostro div. Prov. Pio Pp. XI relatione per Secretarium huius Sacra Congregationis in audientia diei 21 Martii 1930, Sanctitas Sua hanc resolutionem approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Secretarius.*

---

(1) « A. A. S. », 1933, num. 11, p. 315. Nello stesso numero di « A. A. S. » si legge la Constituzione Apostolica *Jam pridem* (25 marzo 1932) con cui, dismembrate le parrocchie di S. Maria in Trastevere e di S. Francesco a Ripa, si erige la nuova parrocchia della Madonna *Regina Pacis* nel quartiere Monteverde in Roma: le lettere apostoliche di beatificazione dei Beati Eufrasia Pelletier, Vincenza Gerosa e Giuseppe Pignatelli: lettere all'Em.mo Sig. Card. Verdier, Arcivescovo di Parigi, Legato al Centenario delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli; al Rev.mo Sigr. Carot, Vicario Generale dei Missionari e delle Figlie della Carità per lo stesso centenario; all' Em.mo Sigr. Card. Capotosti, Pro-Datario, per il XXV di episcopato. Tra gli atti delle SS. Congregazioni si legge inoltre il decreto della S. C. S. Officio che con-

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA ITALIANA

1.

Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile. — (Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361; «Gazzetta Ufficiale» 6 agosto 1929, n. 182).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto l'articolo 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, col quale è prescritta la tenuta degli atti di stato civile in registri stampati con moduli da stabilirsi con decreto Reale in modo uniforme per tutto il Regno;

Visto il Regio decreto 25 ottobre 1874, n. 2135, che approva i modelli dei registri stampati per gli atti dello stato civile;

Visto il Regio decreto 15 dicembre 1907, n. 849, che modifica la tenuta dei registri dello stato civile del Regno;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio;

Visto l'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1929, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Dal 1° gennaio 1930 i registri delle pubblicazioni di matrimonio, parte I e serie A della parte II, saranno tenuti in conformità ai seguenti modelli.

---

danna il libro *Le problème de Jesus et les origines du Christanisme* di P. Alfaric, Paul-Louis Couchoud, Albert Bayet, Paris, 1932; della Sacra Congregazione Concistoriale che provvede varie chiese titolari e residenziali; della Sacra Congregazione dei Riti circa la canonizzazione della Beata Bernardetta Soubirous; della S. Penitenzeria Apostolica che dà indulgenze per la recita del Divino Ufficio e ad una invocazione; dell'uno e dell'altro v. nel prossimo fascicolo. Segue il diario della Sacra Congregazione dei Riti relativo alla *antipreparatoria* nella causa di canonizzazione della Beata Giovanna Antida Thouret; alla *preparatoria* sul martirio e causa di martirio e segni o prodigi dei Servi di Dio Rocco Gonzales di S. Cruz e compagni, S. J., e alla *nuova preparatoria* nella causa di canonizzazione del Beato Pompilio Pirroti delle S. P. Nel necrologio si annunzia la morte dei monsignori Giacomo Crouzet, vescovo titolare di Lefirio (8 gennaio 1933), Enrico Arlet, vescovo di Angoulême (15 maggio), Ulisse Bascherini, vescovo titolare di Amatunte (16 maggio), Giov. Franc. O' Hern, vescovo di Rochester, S. U. A. (22 maggio), Ippolito Agondelo, vescovo di Pasto (23 maggio), Nicola M. Audino, vescovo di Mazzara del Vallo (21 giugno), Giuseppe Ballerini, vescovo di Pavia (22 giugno), che raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori.

Nulla è innovato per quanto riguarda la serie B, parte II, dei registri medesimi.

Art. 2. — La parte seconda dei registri di matrimonio viene divisa in tre serie, e cioè:

Serie *A*: Composta di fogli con modelli a stampa per la trascrizione degli originali degli atti di matrimonio celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico romano.

Serie *B*: Composta di fogli con modelli a stampa per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati in altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico romano, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nei registri della parte seconda, serie *A*, e trasmesse per copia all'ufficio di stato civile del comune ove debbasi eseguire una ulteriore trascrizione.

Serie *C*: Composta di fogli in bianco per l'iscrizione degli atti di matrimonio celebrati a norma degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 26 aprile 1866, n. 2854, e di quelli celebrati dall'ufficiale di stato civile e dell'articolo 78 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602; per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ad un altro ufficiale di stato civile del Regno per la trascrizione degli atti di matrimonio di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847; per l'iscrizione e trascrizione di quegli atti di matrimonio, ai quali, per la straordinarietà della fattispecie, non si adattino i modelli stampati e per la trascrizione delle sentenze menzionate nel n. 5 dell'art. 95 del R. decreto 15 novembre 1765, n. 2602, nonché delle ordinanze delle Corti di Appello menzionate dagli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e delle sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si ordina la cancellazione di un atto già trascritto.

Art. 3. — Dal 1° gennaio 1930 i registri di matrimonio, serie A e B della parte II, saranno tenuti in conformità ai seguenti modelli. La serie *C* della parte II sarà composta di fogli in bianco. Nulla è innovato per quanto riguarda la parte I.

Art. 4. — Le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la cancellazione di un atto di matrimonio trascritto, e le ordinanze delle Corti di Appello, menzionate dagli articoli 16, 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, saranno annotate in margine ai relativi atti di matrimonio.

Il rilascio del certificato di cui all'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847, sarà annotato in margine dei registri di publicazione, parte I.

In margine dei registri di matrimonio, parte II, serie *A*, sarà annotato l'eseguita trasmissione al parroco della notizia di cui al capoverso dell'art. 10 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Art. 5. — Le dimensioni dei fogli dei nuovi registri dovranno essere conformi al modello annesso al R. decreto 23 ottobre 1874, n. 2135.

Art. 6. — Rimangono in vigore i Regi decreti 23 ottobre 1874, n. 2135, e 15 dicembre 1907, n. 849, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente decreto.

2.

Trascrizioni degli atti di matrimonio celebrati avanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato. (R. decreto 28 settembre 1929, n. 1763, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 16 ottobre 1929, n. 241).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto l'articolo 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, col quale è prescritta la tenuta degli atti di stato civile in registri stampati con moduli da stabilirsi con decreto Reale in modo uniforme per tutto il Regno;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1894, n. 2135, che approva i modelli dei registri stampati per gli atti dello stato civile;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1907, n. 849, che modifica la tenuta dei registri dello stato civile del Regno;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1159, sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1361, che modifica la tenuta dei registri di stato civile;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1438, che autorizza l'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile;

Visto l'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I registri per le pubblicazioni matrimoniali, parte prima, e parte seconda, serie *A*, istituiti con l'articolo 1 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1361, saranno adoperati anche per le pubblicazioni prescritte dall'art. 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

I matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato a norma della legge 24 giugno 1929, n. 1159, saranno trascritti nei registri di matrimonio, parte seconda serie *A* e serie *B*, istituiti dall'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1361.

Art. 2. — Del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sarà resa nota in margine ai registri di pubblicazione, parte prima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

3.

Applicazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, concernente il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato. — (Circolare n. 2233 del 18 luglio 1929 alle LL. EE. i Procuratori Generali presso le Corti di appello e agli Ill.mi Procuratori del Re e Pretori del Regno).

Roma, 18 luglio 1929-VII.

La legge 24 giugno 1929, n. 1159, contenente disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nel Regno, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1920, n. 164, e pertanto gli articoli 7 a 12, relativi al matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti suaccennati, entreranno in vigore il giorno 15 settembre 1929 (art. 13).

La legge (art. 13) dispone che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate, per l'approvazione, al Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

Per il successivo articolo 7 il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nell'articolo 3 produce gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, purché siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Chi intende celebrare il matrimonio davanti ad alcuno dei surricordati ministri di culto deve dichiararlo all'ufficiale di stato civile che sarebbe competente a celebrare il matrimonio civile. Pertanto deve richiedere che vengano eseguite, a norma del codice civile e del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, le due pubblicazioni, oppure una sola pubblicazione, se venne concessa dispensa da una delle due pubblicazioni; oppure deve presentare l'eventuale decreto di dispensa da ambedue le pubblicazioni.

L'ufficiale di stato civile, dopo decorsi tre giorni dall'ultima o dall'unica pubblicazione — a meno che non sia stata concessa dispensa da entrambe le pubblicazioni — e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento con cui la nomina di questo venne approvata ai termini del precedente articolo 3. Naturalmente la autorizzazione non può venir rilasciata se sia stata notificata opposizione a norma di legge.

Per la richiesta di pubblicazioni si useranno, fino a nuova disposizione, gli attuali registri di pubblicazione, parte I e parte II, serie A, tranne in quei casi nei quali sia necessario adoperare i registri della serie B, composti di fogli in bianco, come, *exempli-gratia*, se fu concessa dispensa da ambedue le pubblicazioni. Gli ufficiali di stato civile mediante cancellazioni e postille, osservando il disposto dell'articolo 20 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602 e le istruzioni impartite da questo Ministero con la circolare 7 di-

cembre 1874, n. 19-768513, sostituiranno nei registri della parte I alle parole « che in questo ufficio intendono celebrare » le parole « che in questo comune... intendono celebrare », e nella colonna delle annotazioni, a margine del verbale, faranno menzione del rilascio della « autorizzazione » di cui all'articolo 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Nei registri della parte II, serie A, alle parole « che sarà davanti a lui celebrato » vanno sostituite le parole « che sarà celebrato nel comune di... ».

Nell'atto di pubblicazioni, da affiggere a norma dell'articolo 72 codice civile, bisogna indicare anche il comune nel quale si intende celebrare il matrimonio.

Dovrà pure opportunamente modificarsi la formula trasmessa con la circolare summentovata, per l'uso dei registri della parte II serie B.

Gli articoli 9 e 10 della nuova legge dispongono che il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile, e ricevere alla presenza di due testimoni idonei la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie. Deve osservarsi la disposizione dell'articolo 95 del codice civile, il quale vieta di sottoporre tale dichiarazione a termine, oppure a condizione.

L'atto del matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 352 e 353 del codice civile, e deve contenere l'indicazione:

— del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, domicilio o residenza degli sposi;

— del nome e cognome, domicilio o residenza dei loro genitori;

— della data delle eseguite pubblicazioni, o del decreto di dispensa dalle pubblicazioni;

— della data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

— del luogo e data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

— del nome e cognome del ministro del culto davanti al quale ebbe luogo la celebrazione del matrimonio.

Naturalmente l'atto dovrà anche contenere la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile.

L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile del comune, e, in ogni caso, non oltre il quinto giorno dalla celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le suaccennate indicazioni.

Inoltre l'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al Procuratore del Re, a norma dell'articolo 104 del Regio decreto per l'ordinamento dello stato civile, affinché possa procedere all'annotazione sugli atti di nascita degli sposi.

Fino a nuova disposizione, le trascrizioni verranno eseguite nei registri di matrimonio, parte II, serie B, composti di fogli in bianco.

Il matrimonio celebrato davanti un ministro di culto acattolico è integralmente regolato dal codice civile. « La autorizzazione » rilasciata a norma del capoverso dell'articolo 8 della nuova legge è una specie di delegazione che volta per volta l'ufficiale dello stato civile fa al ministro del culto per la celebrazione del matrimonio agli effetti civili. Perciò tutte le formalità preliminari debbono essere compiute secondo le leggi civili, e la celebrazione stessa deve contenere, come elemento essenziale la riunione dei consensi degli sposi da questi manifestato al ministro del culto, il quale in sostanza si sostituisce all'ufficiale dello stato civile sia nel ricevere la dichiarazione di volontà degli sposi, sia nello spiegare loro gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile, sia nel redigere l'originale dell'atto di matrimonio.

Per la medesima ragione tutte le disposizioni dettate dal codice civile per il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda gli effetti civili e le domande di nullità, al matrimonio celebrato davanti al ministro di un culto ammesso nel Regno, e debitamente trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile (art. 11). Pertanto le domande di nullità dovranno essere giudicate in base agli articoli 104 e 116 del codice civile e la competenza a decidere spetterà esclusivamente ai tribunali civili (art. 11).

L'articolo 12 commina penalità contro l'ufficiale di stato civile per l'indebito rilascio dell'autorizzazione menzionata nel precedente articolo 8, o per aver omesso o ritardato di eseguire la trascrizione di cui all'articolo 10.

Sarà opportuno impartire istruzioni in tali sensi agli uffici di stato civile ed invigilare sull'esatta osservanza della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Il Ministro: Rocco.

4.

Retrocessione di stabili.

Circolare del Ministero Finanze 2 agosto 1932 sulla retrocessione di stabili ad enti conservati e di locali per Rettorie di chiese.

Con la circolare 31 ottobre 1930, n. 3719, venne disposto che gli Enti ecclesiastici beneficiari interessati alla retrocessione di beni immobili a sensi del Regio decreto 1° maggio 1930, n. 695, dovranno munirsi dell'autorizzazione ecclesiastica a norma del diritto canonico e dell'autorizzazione governativa a termini dell'art. 30 del concordato, dell'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 23 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto dicembre 1929, n. 2262.

Nel dare tali istruzioni si è tenuto conto: *a*) che la retrocessione agli enti ecclesiastici riconosciuti anteriormente al Concordato dei beni immobili loro appresi per la conversione in rendita pubblica, deve considerarsi come un atto eccedente la semplice amministrazione; *b*) che la norma contenuta

nell'art. 30 del Concordato, che per tali atti assoggetta la gestione patrimoniale dei beneficii *all'intervento da parte dello Stato italiano*, è stata dettata non già a tutela degli Enti ecclesiastici, ma a salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione del Fondo per il culto, tenuta per legge alla corresponsione dei supplementi di congrua; *c*) che le Fabbricerie non sono persone giuridiche per sé stanti ma devono essere considerate come organi amministrativi delle chiese, considerate esse stesse come persone giuridiche (art. 15, legge 27 maggio 1929, n. 848, relazione Rocco al Senato del Regno).

Senonché è stato sollevato il dubbio se la retrocessione debba invece considerarsi come un acquisto da parte degli Enti ecclesiastici, ciò che imporrebbe la necessità dell'autorizzazione governativa per tutti gli Enti a norma degli art. 9 e seguenti della legge succitata e 18 e seguenti del regolamento sopra ricordato.

Pertanto si è ritenuto opportuno interpellare l'Avvocatura Generale dello Stato per averne sicura norma, e si riporta qui di seguito l'autorevole parere emesso da quel Generale Ufficio legale con consultazione 12 aprile u. s. n. 5976/22963:

« Quest'Avvocatura conviene che per le retrocessioni disposte con Regio decreto 1° maggio 1930, n. 695, a favore degli Enti ecclesiastici dei beni immobili appresi dal Demanio dello Stato agli effetti della conversione in rendita pubblica e tuttora invenduti non sia necessaria l'autorizzazione governativa a termine degli art. 9 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 848 e 18 e seguenti del Regolamento approvato con Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

« Quale che sia la natura giuridica della retrocessione di cui trattasi, la necessità della autorizzazione per decreto Reale non sembra abbia ragione di essere, dal momento che le stesse avvengono *ex-lege* e non possono essere denegate, ove ricorrano le condizioni cui dalla legge sono subordinate.

« Anche a ritenere che esse si risolvano in un acquisto da parte degli Enti ecclesiastici, potrebbe dirsi che tien luogo del decreto Reale, che per ogni acquisto di beni immobili è necessario a sensi dell'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, la disposizione dell'art. 1 del Regio decreto 1° maggio 1930, n. 695. L'autorizzazione di carattere generale contenuta in questa disposizione sostituirebbe largamente quella che sarebbe necessaria caso per caso nella ipotesi di nuovi acquisti diversi delle retrocessioni ivi contemplate.

« Poiché gli Enti ecclesiastici sono liberi di chiedere la retrocessione, e conseguentemente di avere il godimento diretto dei loro beni, oppure di non chiederla e di lasciare che si effettui la conversione in rendita pubblica, giusta il regime vigente prima della legislazione concordataria, si ha che la domanda di retrocessione non si possa riguardare come un atto di ordinaria amministrazione, applicando l'esame della convenienza di adottare l'uno o l'altro sistema, del godimento diretto dei beni immobili, o della percezione della rendita pubblica relativa, stabilita in base alle norme in vigore.

« Conseguentemente deve ottenersi l'autorizzazione governativa ai sensi dell'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 848 e 23 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

« Non sembra, che possa farsi differenza alcuna, agli effetti della necessità dell'autorizzazione, tra Enti beneficiari e fabbricerie, poiché l'art. 50 del citato decreto espressamente dispone che le disposizioni relative alla tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, contenuta nel capo IV della legge e nel regolamento, si applicano pure alle fabbricerie.

« Resta fermo tuttavia che le domande per la retrocessione dei beni immobili appresi alle fabbricerie in forza delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, dovranno essere presentate da coloro che sono legittimamente preposti alle chiese e che ne hanno la rappresentanza a termine dell'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, non avendo le fabbricerie, personalità giuridica a sé stante, in base alle norme concordatarie, ma essendo solo organi amministrativi.

« In conformità di tali principî mentre si confermano le istruzioni relative agli Enti ecclesiastici beneficiari contenute nella circolare 31 ottobre 1930, n. 3719, si dispone che le retrocessioni di beni immobili già appresi alle chiese agli effetti della conversione potranno essere consentite solo se siano state chieste nel termine prescritto da persone che abbiano la legale rappresentanza dell'amministrazione della chiesa (Fabbriceria, Fabbrica, Opera, Maramma, Cappella, ecc.) e previa l'autorizzazione ecclesiastica a norma del diritto canonico (canoni 1526 e 1543, istruzioni S. C. C., art. 41) e l'autorizzazione governativa a norma dell'art. 12, della legge 27 maggio 1929, n. 848 e 23 e seguenti del regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262 ».

* * *

« Sono pervenute a questo Ministero moltissime domande da parte di Ordini diocesani e di Rettori delle chiese ex-conventuali per ottenere la retrocessione dei fabbricati ex-monastici di proprietà del Demanio a sensi del Regio decreto 1° maggio 1930, n. 690, o quanto meno la restituzione di una congrua parte di vecchi fabbricati per uso della rettoria a termine dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

« È appena necessario avvertire che il Regio decreto 1° maggio 1930, n. 695, consente la retrocessione degli immobili appresi agli effetti della conversione agli Enti ecclesiastici riconosciuti anteriormente al Concordato e non già di quelli appresi agli Enti ecclesiastici soppressi.

« L'art. 8 della cennata legge 27 maggio 1929, n. 848, fa obbligo ai Comuni ed alle Provincie cessionari di fabbricati ex-monastici a termine dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, di rilasciare una congrua parte all'Autorità ecclesiastica per uso delle rettorie delle annesse chiese.

« Tale disposizione però — è doveroso ricordare — è applicabile per analogia anche ai fabbricati ex-monastici posseduti dallo Stato in dipendenza delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico e di quelle anteriori.

« Unico infatti è il principio informatore della cennata disposizione; la esenzione della devoluzione al Demanio oltre delle chiese rimaste aperte al culto, anche delle sacrestie e degli edfici inservienti alla abitazione degli investiti, disposta dalle leggi eversive (art. 18 legge 7 luglio 1866, n. 3036), in

omaggio al principio della indissolubilità giuridica fra Chiesa e Rettoria per cui i locali per la Rettoria devono considerarsi un accessorio inscindibile dal sacro edificio.

« Tale concetto trova conferma nella relazione Rocco esplicativa della ragione e dello spirito della disposizione contenuta nell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848: " L'art. 8 consacra un postulato della giurisprudenza e che è ormai divenuto un *jus receptum*. Insieme con le chiese già conventuali il Fondo culto ha in qualche caso ceduto ai Comuni e alle Provincie anche i fabbricati dei conventi, e questi ultimi in proprietà, omettendo talvolta la clausola che una parte dei fabbricati medesimi dovesse essere conservata per l'abitazione dell'ufficiante la chiesa, come già l'intero convento serviva ad alloggiare i religiosi che la servivano. È chiaro che l'abitazione dell'ecclesiastico, la *Canonica, è una dipendenza, un accessorio necessario della chiesa*: onde la riserva pur se non fatta esplicitamente, dovevasi intendere sempre sottintesa. Non ostante ciò, non sono mancati Comuni e Provincie che si siano rifiutati ad ammetterla: d'onde controversie amministrative e liti giudiziarie finite normalmente con la soccombenza dei Comuni e delle Provincie. L'art. 8 elimina ogni possibilità di ulteriori contestazioni al riguardo ".

« Ciò spiega la ragione per cui il legislatore non ritenne di sancire un eguale obbligo per lo Stato relativamente ai fabbricati ex-monastici da esso posseduti, essendo lo Stato già tenuto, come si è detto, a tale adempimento in virtù delle leggi eversive e non potendosi porre in dubbio l'equa applicazione da parte dello Stato delle leggi eversive specie dopo il Concordato che ne temperò la severità.

« In conformità ai principî suesposti si dispone che le Intendenze esaminino caso per caso, in base al verbale e dagli atti di presa di possesso dei fabbricati ex-monastici, incamerati sia in dipendenza delle leggi eversive che di quelle anteriori, se vennero esclusi dalla devoluzione al Demanio oltre le chiese, le sacrestie, i locali per ufficianti anche un congruo numero di locali ad uso delle Rettorie. Ed ove risulti dagli atti medesimi che non venne esentato dalla devoluzione alcun locale per la Rettoria ovvero quelli esentati non siano sufficienti per la decorosa abitazione del Rettore e per l'amministrazione della Rettoria, le Intendenze accerteranno a mezzo degli Uffici tecnici di finanza quali locali siano indispensabili per la destinazione anzidetta e ne proporranno a questo Ministero la retrocessione a favore dell'Autorità ecclesiastica.

« Di quei locali che saranno riconosciuti necessario accessorio alle chiese che abbiano o che conseguiranno la personalità giuridica si farà luogo, previa autorizzazione di questo Ministero, alla retrocessione mediante verbale da redigersi nei modi prescritti con la circolare 31 ottobre 1930, n. 3179 ».

QUESTIONI DI TEOLOGIA DOGMATICA

L'essenza del Sacrificio della S. Messa. (a)

Per doctrinam Concilii Tridentini de institutione Sacrificii Missae transubstantiationem esse hujus Sacrificii essentiam probatur.

PRAENOTANDA.

Verba Concilii Tridentini in sessione XXII cap. I, quoad institutionem Sacrificii Missae spectant, ita se habent; « Is igitur Deus et Dominus noster, etsi « semel seipsum in ara crucis, morte intercendente, Deo Patri oblaturus erat, « ut aeternam illis redemptionem operaretur: quia tamen per mortem sacer- « dotium eius extinguendum non erat, in coena novissima, qua nocte tradeba- « tur, ut dilectae sponsae suae Ecclesiae visibile (sicut hominum natura exigit) « relinqueret sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum repraesentaretur, eiusque memoria in finem usque saeculi permaneret, atque illius « salutaris virtus in remissionem eorum, quae a nobis quotidie committentur, « peccatorum applicaretur... *corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et « vini Deo Patri obtulit* ».

Revelatio a Iesu Christo de transubstantiatione ita facta est: *Panis, quem ego dabo caro mea est* (1). Verba Concilii Tridentini de dogmate transubstantiationis sunt in capite IV can. 2 (2).

Facta transubstantiatione panis et vini in corpus et sanguinem, Iesus Chistus fregit deditque discipulis suis. Ex eodem sacrificio proinde in coena sub speciebus panis et vini SS.ma Eucharistia habetur, quae ad alimoniam spiritualem animarum est.

Utrum in coena Iesus Christus, post transubstantiationem factam, seipsum communicaverit, doctrinam Sanctorum Ecclesiae Doctorum referre haud quidem absonum est.

a) Siamo profondamente grati all'Ecc.mo Autore che con tanta autorità interviene nella nostra questione, portando il contributo della sua profonda dottrina, in una forma rigorosamente scolastica. Lo studio che Egli si benigna mandarci era stato pubblicato fin dal 1930 in un fascicoletto insieme con altri due, sulla maternità spirituale di Maria Santissima, e sulla bugia e restrizione mentale. Lo riproduciamo non solo per far cosa grata all'Ecc.mo Autore, che meritamente va annoverato tra i più acuti teologi nostri, ma anche perché riteniamo certamente sia ancora sconosciuto alla maggior parte dei nostri lettori.

(1) IOAN., cap. VI.

(2) « Si quis dixerit in Sacramento Eucharistiae remanere substantiam panis et vini una cum corpore et sanguine Domini nostri Iesu Christi, negaveritque mirabilem illam et singularem conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis et vini, quam quidem conversionem catholica Ecclesia transubstantiationem aptissime appellat, anathema sit ».

Angelicus Doctor divus Thomas tradit: «Se cibat specie ipse cibus» (*Summ. Theol.*, pars III, quaest. 81, art. 1). Divus Doctor Hieronymus ait: «Ipse conviva et convivium: "ipse comedens, et qui comeditur"» (*Epist. ad Haedibiam*, quaest. II). Sanctus Ioannes Chrysostomus haec habet: «Primus ipse hoc fecit, ut tranquillo animo ad communicationem Mysteriorum induceret» (*Hom. 83 in Math.*).

Hisce praenotatis, probatur thesis.

* * *

a) *Essentia dicitur id, secundum quod per eam et in ea res habet esse* (S. Thom., opusc. VIII). Atqui transubstantiatio est id, secundum quod per eam et in ea sacrificium missae habet *esse*; ergo transubstantiatio sacrificii missae essentia est.

Probatur minor: Antequam transubstantiatio facta sit, sacrificium missae nondum habet esse: panis enim et vinum in altari materia sunt remota: vix autem transubstantiatione panis est corpus Iesu Christi, et vinum est sanguis, sacrificium missae habet *esse*: ergo transubstantiatio sacrificii missae essentia est.

b) Sacrificium missae renovatio et continuatio sacrificii Iesu Christi in coena est: atqui essentia sacrificii Iesu Christi in coena transubstantiatio fuit: ergo essentia sacrificii missae transubstantiatio est.

Enucleatur major.

Luculentissime patet sacrificium missae renovationem et continuationem esse sacrificii Iesu Christi in novissima coena (3): a Concilio Tridentino id hisce verbis declaratur: *Ut* (Iesus Christus) *dilectae suae sponsae Ecclesiae visibile relinqueret sacrificium... corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit.*

Per sacrificium missae Sacerdos etiam corpus et sanguinem Iesu Christi sub speciebus panis et vini offert Deo Patri.

Accedit alia declaratio ejusdem Concilii de praecepto Iesu Christi: *Hoc facite in meam commemorationem* (*Epistola ad Corinth*, II), vi cuius praecepti sacrificium missae merito continuatio esse traditur sacrificii Iesu Christi in coena repraesentativi illius in cruce peragendi. Ejusmodi altera declaratio ita se habet: *Eisdem* (Apostolis), *eorumque successoribus in sacerdotio, praecepit, ut offerrent.*

Probatur minor: iuxta Tridentinum Iesus Christus in coena *corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit.* Atqui panis factus est corpus, et vinum sanguis per transubstantiationem et in transubstantiatione: ergo transubstantiatio essentia fuit sacrificii Iesu Christi in coena.

(3) «La Messa è la rappresentazione reale e vivente del Sacrifizio del Calvario: sentiamo di nuovo il Concilio di Trento.

«In questo divino sacrificio, che si fa nella Messa è contenuto ed incruentemente immolato quello stesso Cristo, che una sola volta offrì in modo cruento se stesso sull'altare della croce... ». Tanquerey, *Le grandi verità cristiane*, Desclée, 1930.

Enucleatur argomentatio: Doctor Angelicus essentiam cujuslibet entis illa esse dicit, per quam et in qua res habet *esse*: sacrificium Iesu Christi in coena per transubstantiationem et in transubstantiatione habuit *esse*: ergo transubstantiatio fuit essentia sacrificii Iesu Christi in coena.

c) Ipsa sententia communis Theologorum de consacratione pro essentia sacrificii missae cum communione sacerdotis, ut parte integrante, non aliam exhibet veritatem nisi de transubstantiatione ut essentia sacrificii missae.

Consacratio, accepta pro ritu faciendi aliquid sacrum, illa est, qua domus Dei, seu ecclesia, et altare Deo dicatur.

Consacratio autem sacrificii missae iuxta sententiam communem Theologorum de essentia sacrificii, est actio sacerdotis, qua, ipso sacerdote verba formae proferente cum intentione faciendi sacrificium, panis et vinum corpus et sanguis Iesu Christi fiunt. Per transubstantiationem autem et in transubstantiatione panis et vinum corpus et sanguis Iesu Christi fiunt: ergo consacratio iuxta sententiam communem. Theologorum essentia sacrificii missae non aliam exhibet veritatem, nisi illam de transubstantiatione ut essentia sacrificii missae. Ergo essentia sacrificii missae transubstantiatio est.

Consummationem specierum seu communionem Sacerdotis, ut partem integrantem sacrificii missae etiam doctrina de transubstantiatione essentia eiusdem sacrificii missae habet, quia species panis et vini cum sint consumptibiles, post transubstantiationem etiam consumptibiles remanent, et proinde communio sacerdotis est pars integrans sacrificii missae etiam in transubstantiatione essentia ejusdem sacrificii missae.

d) In sacra liturgia, in doctrina fidei, in conscientia Christi fidelium tunc essentia sacrificii missae est, quum praesentia realis Iesu Christi in altari est: sacrificium enim missae tunc habetur, quando Iesus Christus praesens est in altari: atqui praesentia realis Iesu Christi in altari tunc est, quando transubstantiatio est: ergo essentia sacrificii missae transubstantiatio est. Sacrificium missae sacrificii suum esse habet, quum transubstantiatio est.

e) Essentia sacrificii missae in se est Iesus Christus victima morte mystica in altari. Atqui Iesus Christus per transubstantiationem panis et vini victima fit in altari: ergo essentia sacrificii missae transubstantiatio est.

Enucleantur maior et minor: Quovis tempore victima fuit essentia sacrificii. In lege Veteris Testamenti victima, ingulata, quae Deo oblata fuit, essentiam sacrificii exhibuit. Iesus Christus corpus suum et sanguinem sub speciebus panis et vini ut victimam morte mystica Deo Patri in coena obtulit, quae victima fuit essentia illius sacrificii repraesentativi: Sacrificium autem missae eamdem victimam morte mystica habet: ergo eamdem essentiam habet.

f) Essentia sacrificii missae est aut transubstantiatio, aut alia pars hujusmodi sacrificii: atqui nulla alia pars esse potest essentia: ergo transubstantiatio sacrificii missae essentia est. Enucleatur minor: Corpus et sanguis Iesu Christi sub speciebus panis et vini, quibus missae sacrificii essentia constituitur, per nullam aliam partem, sed tantummodo per transubstantiationem sunt, ergo transubstantiatio sacrificii missae essentia est.

Doctor Angelicus, quo momento temporis transubstantiatio habeatur, tradit: Ipse enim docet, ultimo instante quo verba consecrationis proferentur,

fieri transubstantiationem ». Idem Doctor itaque docet essentiam sacrificii Missae, ultimo instante prolationis verborum duplicis formae, haberi. Verba eius ita se habent: « Ista conversio (panis in corpus et vini in sanguinem Iesu Christi) fit in ultimo instante prolationis verborum: tunc enim completur verborum significatio, quae est efficax in sacramentorum formis » (Lottini, *Summa Theol.*, quaest. 75, pars III, *De Sacramentis*).

* * *

Expenduntur nonnullae sententiae Theologorum de essentia sacrificii missae. Theologi Lessius, Gonet, Billuart, propugnant essentiam sacrificii Missae esse separationem corporis a sanguine. Verumtamen de essentia sacrificii Missae oblatio realis (qua panis et vinum in corpus et sanguinem Christi transubstantiatum est) semper consideranda et habenda est; transubstantiatio autem hanc oblationem realem exhibet.

Separatio corporis a sanguine factum concomitans est transubstantiationis utriusque speciei panis et vini.

Theologus Billot formalem rationem sacrificii Missae in mactatione mystica esse docet, quam mactationem vero *in sacramentali separatione sanguinis a corpore reponit*. Probat autem sententiam suam ex eo quod verba institutionis huius sacrificii mactationem mysticam declarant. (Thes. de Sacrif. Missae).

Veruntamen circa hanc sententiam animadvertendum est, mactationem mysticam nihil esse quam significationem symbolicam, seu figuram mortis Iesu Christi.

Essentia autem sacrificii Missae est oblatio realis sanguinis et corporis Iesu Christi, non tantum figura; quae oblatio realis est transubstantiatio panis in corpus et vini in sanguinem Iesu Christi. Transubstantiatione autem peracta, ex eo quod corpus a sanguine divisum existit, mactatio mystica habetur; et tamquam factum subsequens transubstantiationis est.

Verba Institutionis sacrificii Missae, ex quibus ab ipso probatio thesis eruitur, ita se habent: « *Hoc est corpus meum, hic est sanguis meus novi Testamenti* » (Math., 26). Huiusmodi verba transubstantiationem per se significant. In institutione sacrificii Missae mactatio mystica quidem habetur, sed haec mactatio, post factam transubstantiationem panis et vini, in corpore a sanguine diviso habetur (4).

Sententia praeclarissimi Theologi Archiepiscopi Metropolitae Tarentini Mazzella, in suis semper laudandis *Praelectionibus Scholasticis-Dogmaticis*, synthesis doctrinae hactenus habitae de essentia sacrificii Missae est. Is enim

(4) Nonnulla verba Theologi Billot referri iuvat: « Restat ultima sententia, quam omnino veram existimamus, reponens formalem rationem sacrificii absolute sumpti in mactatione mystica secundum se, id est in sacramentali separatione sanguinis a corpore...

« Et probatur primo ista sententia, quia formalis ratio sacrificii Missae, illa est quam institutionis verba declarant, sed haec est mactatio mystica... » (loc cit., Thes.).

sententiae communi Theologorum de essentia sacrificii Missae in consecratione, et de parte integrante in communione Sacerdotis celebrantis, necnon sententiae Billot de essentia in mactatione mystica adhaeret (5), quatenus per hanc Christus tamquam mortuus ponitur. Duo quidem de essentia sacrificii habenda sunt: victima et mactatio necessario adhaerens essentiae; quae ambo in sacrificio crucis reales fuerunt; in sacrificio autem Missae victima, seu corpus et sanguis Iesu Christi, est realis; mactatio vero, necessario adhaerens essentiae transubstantiationis, tantum mystica est.

Doctrina Concilii Tridentini de transubstantiatione haec duo de sacrificio Missae complectitur; transubstantiatis enim pane in corpus et vino in sanguinem Iesu Christi, existit victima realis et ex eo quod haec victima occisionem symbolicam seu mortem symbolicam habet, mactatio mystica existit.

Doctrina de mactatione mystica in sacrificio Missae omnino excipienda est et tuenda, tantummodo ex eo quod mactatio mystica est inhaerens consequenter transubstantiationi utriusque speciei.

Si rem vero funditus perspexeris, non absonum esse dici potest, doctrinam de mactatione mystica sacrificii Missae ad depositum Fidei pertinere. Quidquid enim ad personam Iesu Christi pertinet, et quocumque modo pertinet, in depósito Fidei habendum est; atqui doctrina de mactatione mystica in sacrificio Missae ad personam Iesu Christi pertinet ex eo quod Is, sacrificium illud quod cruentum in cruce peragendum erat per mactationem mysticam peregit; ergo doctrinam de mactatione mystica sacrificii Missae ad depositum Fidei pertinere non absonum esse dici potest (6).

Notandum denique sacrificium missae repraesentativum esse sacrificii

(5) « 1° Actio, qua sacrificium eucharisticum essentialiter perficitur est sola consecratio; 2° Dum communio Sacerdotis celebrantis ad integritatem sacrificii sertinet; 3° Consecratio autem essentiam sacrificii eucharistici constituit, tum quatenus ponendo vi verborum corpus seorsum a sanguine est mystica quaedam Christi mactatio, tum quatenus, ponendo Christum sub specie aliena tamquam mortuum et in statu cibi, est quaedam moralis eius destructio ». (*Tract. de Euch.*, § II, *de essentia Sacrif.*; n. 140, vol. IV, *Praelect. Scholastico-Dogmaticae*).

(6) Nonnulli auctores recentiores de Missae sacrificio mirabiles veritates tractandas susceperunt, exhibuerunt et ediderunt.

Lepin in libro: *L'idée du sacrifice de la Messe*, oblationem tantummodo, non autem immolationem moralem atque interiorem nec ritualem, esse actum sacrificialem tradit (« Scuola Cattolica », marzo 1928), oblatio quidem in sacrificio Missae ad doctrinam Concilii Tridentini pertinet: verumtamen transubstantiatio panis et vini in Corpus et Sanguinem Iesu Christi essentia est. Oblatio victimam requirit: essentia autem sacrificii Missae victimam exhibet.

Verrié, *L'idée du sacrifice*, ait: adoratio realis et intima est substantia sacrificii et finalitas. Ipse id quod transubstantiationem sequitur pro substantia habet. Iesus Christus enim post transubstantiationem panis et vini adoratur in Missae sacrificio.

Cimetier, *Oblation et immolation*, de sacrificio Missae haec habet: « per transubstantiationem oblationes nostrae cum Iesu Christi unica oblatione coniunguntur, quippe qui in coelis in aeterno actu, sacrificii est ». Cimetier transubstantiationem tamquam instrumentum habet, quo oblationes nostrae, quae sunt Corpus et Sanguis Iesu Christi, in caelis cum Eo coniunguntur. Sed transubstantiationem in Missae

cruenti calvarii, quia sacrificium Iesu Christi in coena repraesentativum etiam fuit.

Sed ejusmodi repraesentatio veritas est inseparabilis; semper inhaerens sacrificio missae consideranda ad *mentem* Concilii Tridentini.

✠ A. M. Jannotta, Ep.

STUDI DI DIRITTO CANONICO

La comunione agli infermi non digiuni (1).

Infatti non arriviamo a comprendere come faccia il Vermeersch, pur conoscendo le su esposte norme generali stabilite dal Codice pel computo del tempo, a dire semplicemente ed assolutamente che pei « mese » qui, all'effetto di cui trattiamo, si intende uno spazio di *trenta* giorni: « Itaque requiritur »: 1. ut agatur de vere infirmis... 2. ut iam a mense decumbant seu infirmitate laborent. *Mensis, ex Codice* (c. 32, § 2), *est spatium 30 dierum...* » (2).

Il Codice invece, proprio al citato paragrafo 2, del canone 32, dice e stabilisce che il termine « mese » significa sì *spatium 30 dierum*, non però sempre ed in qualsiasi caso, ma *solamente* quando non è detto, non risulta che debba prendersi, intendersi, computarsi *prout est in calendario*: « In iure — vi si stabilisce — nomine mensis venit spatium 30, anni vero 365 dierum, *nisi mensis et annus dicantur sumendi prout sunt in calendario* ».

Ogni qual volta adunque, si tratta di stabilire il significato, di determinare la durata del termine « mese » rispetto agli effetti canonici, riguardo ad un dato caso, ad una data legge, prima di tutto bisogna vedere se si verifica la circostanza, il fatto indicato nel surriportato pa-

sacrificio non instrumentum est, potius essentia: sine transubstantiatione panis et vinum haudquaquam oblatio est, quae cum Iesu Christo unitur.

Masure, in « Revue Apologétique » a mense martio 1927 usque ad mensem decembris nonnullis dissertationibus de Missae sacrificio verba fecit. Is praeclarus cultor theologicae disciplinae de transubstantiatione habet: « Vis magna ad actus nostrae Religionis transubstantiatio est ». Masure autem de verbis Concilii Tridentini: « corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit », quae, dum transubstantiationem continent, etiam essentiam sacrificii Missae continent, nihil habet. Iesus Christus enim, facta transubstantiatione panis et vini in Corpus et in Sanguinem suum oblationem Deo Patri fecit, quae oblatio vera immolatio fuit: Masure apertissime de immolatione verba fecit.

(1) Continuazione, vedi fascicolo precedente, pag. 170 ss.

A pag. 172, il compositore tralasciò le parole « *detto spazio* », che perciò vanno aggiunte e precisamente prima di « così computato » della linea 22.

(2) *Theol. Mor.*, III, ed. 2, n. 396.

ragrafo del canone 32, colle parole « *nisi - calendario* », cioè se si dice o comunque risulta, consta che nel caso, in tale materia, rispetto alla tal legge, il mese va preso *iuxta calendarium*. Quando ciò risulta detto o stabilito, allora il termine « mese » consta *di tutti e soli i giorni* che intercorrono tra un dato giorno di un qualsiasi mese dell'anno e quello stesso del mese successivo, giusta quanto esponemmo più sopra; quando poi non risulta prescritto il computo secondo il calendario, allora, *e solo allora*, il mese deve prendersi senz'altro per trenta giorni, senza punto badare ai mesi del calendario.

Ora nel caso nostro, riguardo al canone 858, § 2, risulta in modo assolutamente chiaro ed indiscutibile che il mese di decumbenza richiesto per l'uso della dispensa dal digiuno eucaristico, deve prendersi ed intendersi *giusta il calendario*, perché si verificano, come vedemmo, le condizioni a ciò richieste e prescritte dal Codice al canone 34, ossia si tratta di un lasso di tempo *continuo*, cioè non interrotto, e il cui *terminus a quo* è, ed esplicitamente, indicato. Per conseguenza è evidente che la parola « mese » agli effetti del canone 858, § 2, non significa già uno spazio qualsiasi di trenta giorni, ma bensì e solamente, quell'intervallo che decorre dal giorno in cui ebbe inizio la decumbenza a quello stesso del mese immediatamente successivo, qualunque sia il numero dei giorni di cui risulta, che, come vedemmo, può essere di trenta e anche *maggiore* o *minore*.

Molto meno ancora, riusciamo a comprendere come mai il Cappello può ritenere *per certo*, nonostante le norme date in proposito dal Codice e più sopra esposte, che il mese di cui trattiamo, rispetto all'indulto concesso dal canone 858, § 2, possa prendersi per uno spazio di *ventisei o ventisette giorni circa*: « Quatuor conditiones — così egli — requiruntur ut infirmi hac concessione frui valeant, scilicet — *a*) ut iam a mense decumbant seu morbo laborent; mensis autem non debet accipi stricto omnino sensu, nimirum pro spatio 30 dierum; *sufficit enim, uti pro certo tenemus, si decumbant a 26 vel 27 circiter diebus...* » (3).

Che il mese di cui si tratta, non debba, anzi non possa prendersi « pro spatio 30 dierum », lo sappiamo e l'abbiam già detto e ripetuto, ma che pel tale termine si possa intendere uno spazio di « *26 vel 27 circiter* » giorni, confessiamo francamente che non lo sapevamo, né riusciamo a convincercene, visto specialmente e considerato che l'autore non ha creduto opportuno arrecare ragione alcuna per provare tale sua asserzione. Pur considerando lungamente e attentamente la cosa sotto ogni punto di vista, non ci è stato dato di trovare un qualsiasi fondamento o principio, vero o apparente, solido o debole, certo o probabile, su cui basare questa interpretazione, cui attribuire questa certezza del Cappello (4).

Infatti, secondo il Codice, ossia attese le norme dettagliate da esso

(3) *De Sacramentis*, I, ed. 2, n. 506.

(4) Vediamo perciò con piacere in proposito tolte dall'ultima edizione (12, 5 p. *C.*) della *Theol. Mor.* di Genicot-Salsmans, le parole « *moraliter* sumpto » che nelle precedenti ediz. seguivano quelle « a mense » (n. 202, 2°). Auguriamoci di veder tolte le stesse parole anche dall'Ubach (*Theol. Mor.*, II, n. 591) e da altri ancora, che le usano.

stabilite ed imposte pel computo del tempo nei canoni 31-35, il termine « mese » — quando non si tratta di liturgia e quando non si prescrive un computo speciale — non deve e non può prendersi, intendersi, considerarsi che in *due soli* modi, cioè *iuxta calendarium* o civilmente, e *non iuxta calendarium* o canonicamente. Nel primo caso o modo, il mese ha la durata o consta di *tanti giorni quanti risultano intercorrere dal giorno dell'inizio fino allo stesso giorno del mese che segue immediatamente nel calendario;* nell'altro caso, ha sempre *la stessa ed uguale durata di trenta giorni.* Quindi oggi, in regime del Codice, pel legislatore ecclesiastico non esistono altri modi, tranne i due summenzionati, di computare il lasso di tempo indicato per la parola « mese ». Ne segue che nella disciplina odierna, nel Codice come nelle altre leggi canoniche — escluse sempre le liturgiche e quelle per cui si sarà stabilito un computo proprio — questa parola « mese » *non può assolutamente* intendersi se non in uno dei due modi suddetti, cioè o per un intervallo di *trenta giorni* o per tutto lo spazio tra un *dato giorno di due mesi consecutivi* del calendario. Ogni altro modo adunque, di considerare, prendere, intendere la parola « mese » riguardo alle leggi canoniche non liturgiche e non aventi un computo proprio, diverso dai due sopra indicati, stabiliti ed imposti dal Codice, quali *moraliter, stricto omnino sensu* etc., che significherebbero, indicherebbero e importerebbero un numero di giorni maggiore o minore del sopradetto, deve ritenersi senz'altro come errato, contrario alle disposizioni del Codice, mancante di qualsiasi fondamento giuridico e quindi pienamente arbitrario.

Da ciò che abbiam detto e più volte ripetuto circa il tempo continuo e il cui inizio o *terminus a quo* si indica esplicitamente od implicitamente, è manifesto che qui, nel caso nostro, la parola « mese » posta nel canone 858, § 2, va presa, intesa e considerata proprio nella prima delle due suddette maniere, cioè *prout est in calendario, iuxta calendarium,* e quindi significa ed indica *tutto l'intervallo* che decorre dal giorno dell'inizio fino all'arrivo dello stesso giorno del mese immediatamente successivo. E poiché, giusta il suesposto, tale intervallo oscilla tra i ventotto e trentuno giorni, ed è allo stesso tempo stabile e fermo, secondo il giorno, il mese e qualche volta anche l'anno in cui ha inizio, rispetto a tal « mese », richiesto dal canone 858, § 2, non si può in nessun modo parlare né di un numero di giorni *circa,* né di uno spazio che sia *meno di ventotto giorni.*

L'opinione adunque del Cappello, che pel mese, all'effetto del canone 858, § 2, si può intendere *26 o 27 giorni circa,* non ha alcun fondamento nel diritto vigente (5), anzi si oppone alle prescrizioni del Co-

(5) Il Kinane (loc. cit., pag. 519), crede che tale opinione del Cappello, che egli pure considera inamissibile, si basi su interpretazioni dell'indulto in parola anteriori al Codice; il che però non è esatto. Neanche infatti prima del Codice si teneva che pel mese si potesse intendere « 26 o 27 giorni circa »; gli scrittori allora dicevano sì che il mese qui potesse prendersi *moraliter,* ma solo nel senso che « satis sit si *per quattuor plenas hebdomadas* aegrotaverint » (Vermeersch, *Periodica,* 2-3, pag. 179; Bastien, loc. cit., pag. 207). Nessuno però diceva che mese, qui o altrove, aequivale a 26 o 27 giorni circa.

Anche quindi, atteso il diritto anteriore, o meglio l'interpretazione di esso, l'opinione del Cappello non ha fondamento.

dice, ed è perciò arbitraria ed insostenibile (6); come insostenibile e contraria alle disposizioni dei canoni, è altresì, e lo abbiamo dimostrato, quella del Vermeersch, che pel mese allo stesso effetto, intende sempre e assolutamente uno spazio di trenta giorni.

Ecco perché non senza una certa qual meraviglia constatiamo che non pochi scrittori, e non solo dei dilettanti (7), anzi quasi tutti quelli che conosciamo noi e che trattarono questo punto di disciplina canonica (8), fanno propria, riportandola senza alcuna riserva od osservazione, o l'una o l'altra delle suesposte opinioni, da noi dimostrate come opposte a quanto prescrive il Codice nel titolo *De temporis supputatione*, e quindi da non seguirsi. C'è anzi chi accozza insieme e considera e ammannisce come buone ai lettori e l'una e l'altra addirittura! (9). Come si spiega ciò? Come fare a comprendere che degli scrittori abbraccino delle opinioni, se così si possono denominare, delle interpretazioni, chiamiamole così, che sono chiaramente e manifestamente opposte a quanto precisamente stabilisce il legislatore? Come si spiega che coloro i quali pretendono di essere in grado di illuminare gli altri, di far da guida agli altri, circa il genuino senso delle leggi vigenti e quindi circa la vera volontà del legislatore, antepongono e preferiscono a questo senso chiarissimo, a questa volontà manifesta una qualunque sentenza di dottori privati, indicandone o no la paternità, evidentemente contraria e quindi arbitraria, erronea, falsa?

Qualcuno spiega ciò, e forse non a torto, col dire che questi scrittori non leggono punto il Codice, non si prendono la briga di guardare, esaminare i canoni di cui vogliono trattare, ma semplicemente pigliano tutto di terza mano, forse per non sbagliare, transcrivendo tutto ciò che trovano detto dagli altri. Diciamo *non a torto*, perché riguardo almeno al punto di cui trattiamo, ci pare impossibile che certi scrittori

(6) E come arbitraria e perciò insostenibile, la considera oggi anche lo stesso VERMEERSCH, che in un primo tempo sembrava averla quale fondata. Poiché alle parole: « Mensis, ex Codice, est spatium 30 dierum (*quod R. P. Cappello*, loc. cit., *moraliter intelligit de spatio 26, 27 dierum*) », scritte nella prima ediz. della sua *Theol. Mor.*, aggiunge, nella seguente, quest'altre: « *sed quo iure?* ».

(7) L'articolista di cui alla prima nota di questo nostro studio, dice: « Per mese s'intende uno spazio di 30 giorni (can. 32); alcuni autori vorrebbero prenderlo in senso morale, in modo che potesse dirsi tale anche se mancassero due o tre giorni (CAPPELLO, *De Sacr.*, I, n. 506); certamente non sembra che nel computo del mese si debba attendere ad una esattezza matematica ».

Si deve però attendere certamente unicamente, alle norme stabilite e prescritte dal Codice, norme di cui l'articolista, quando scriveva quanto sopra non teneva forse presenti.

(8) Tra tutti quelli che conosciamo noi, solo il KINANE spiega bene questo punto o il senso e la durata del mese all'effetto di cui si tratta, quantunque sbagli, come vedremo, riguardo al momento d'inizio o meglio della fine di esso.

(9) Il PIGHI (*Theol. Mor.*, IV, ed. 4, pag. 85, not. 56) così spiega le parole « *a mense* »: « Iuxta Codicem can. 32, diebus 30; iuxta plures interpretes, a diebus 25 vel 26 ». Il HERVÉ poi (*Theol. dog.*, IV, n. 292), scrive: « *Mensis* stricte intelligi debet pro spatio 30 dierum, quod *moraliter* tamen dici potest de spatio 26 vel 27 dierum ».

abbiamo potuto ammettere non diciamo per vero, ma anche solo per probabile, che pel « mese» qui si possa intendere ventisei o ventisette giorni circa, se avessero letto anche una sola volta i canoni 32-34, ché tanto sono chiari che si sarebbero certissimamente accorti e di primo acchito, che ciò non può mai e poi mai ammettersi (10).

Checché sia di tali scrittori, se abbiano abbracciato semplicemente e fatte proprie delle opinioni senza neanche indagare, accertare il loro perché, il loro fondamento, il loro valore (11), resta fermo che il « mese » a senso ed effetto del canone 858, § 2, non deve, non può prendersi, intendersi e computarsi che in un solo ed unico modo, in quanto cioè comprende *tutti e soli i giorni* che intercorrono dal giorno della decumbenza fino allo stesso giorno del mese che segue nel calendario, siano essi ventotto, ventinove, trenta o trentuno (12). Ma quando ha termine questo mese? In qual momento del giorno *eiusdem numeri* si compie? Quando si può ricevere per la prima volta la comunione in forza dell'indulto in parola, ovvero senza osservare il digiuno?

(*Continua*).

P. Agostino Maria Darmanin, O. P.
Professore di Diritto Canonico all'« Angelicum ».

(10) Ecco perché abbiam detto sopra, che *meno ancora*, del precedente, riusciamo a comprendere questo modo di computare il mese: Mentre quella del Vermeersch si può attribuire ad una svista, ad una inavvertenza riguardo alla clausola finale del canone 32, § 2; l'interpretazione data e tenuta per certa dal Cappello non sappiamo proprio a che cosa attribuirla, come spiegarla, come giustificarla.

(11) Certo è che di tali scrittori, che ripetono tutto e solo ciò che hanno detto gli altri, senza punto badare al valore delle opinioni che trascrivono, senza esaminare affatto se siano vere, false, probabili, credendo sufficiente per giustificarsi di indicarne la paternità, si dànno, e come! anche in diritto canonico. Ce ne siam convinti, dovendo a causa dei nostri doveri professionali, seguire, per quanto le circostanze ce lo permettono, il succedersi delle varie pubblicazioni. Ed è appunto per questo che noi ricordiamo sovente ai nostri alunni di tener presente, nel giudicare della probabilità di qualche data opinione, l'aurea osservazione del Lehmkuhl riportata dal De Becker (*Eph. Theol. Lov.*, II 1925, pag. 247), che cioè « aliquando accidit ut multorum auctoritas re ipsa ad unius alteriusve scriptoris auctoritatem reducatur. Si enim unum aliquem scriptorem reliqui absque examine secuti sunt nec novas attulerunt rationes sed solam illius auctoritatem ibi accipere contenti fuerunt, non possunt omnes illi ut distincti illius sententiae auctores invocari ».

(12) Tale conclusione oggi è confermata dall'autorevolissimo giudizio dell'Eccellentissimo Mons. Jorio, segretario della S. Congregazione dei Sacramenti nel suo libro sulla Comunione degli infermi. Libro di cui abbiamo avuto notizia quando la massima parte di questo nostro modesto studio era già pronta, e perciò giudicammo più conveniente, data l'autorità in materia dell'Ecc.mo autore, di parlarne all'ultimo in una aggiunta *ad hoc*, anziché ripassare il tutto e indicare i vari punti che fanno al nostro scopo, che toccano cioè la Comunione degli infermi non digiuni.

QUESTIONI DI DIRITTO CONCORDATARIO ITALIANO

Natura e rappresentanza giuridica delle fabbricerie. (1)

Reverendissimo Direttore,

Ho letto e studiato la nota che mons. Interlandi ha scritto sul «Monitore» in riguardo alle fabbricerie, ma rimango coll'opinione che espressi nella nota che pubblicai sul «Foro Italiano» il 5 ottobre 1931. E se scrissi allora, e se invio oggi questi appunti, è perché credo sia utile chiarire l'attuale situazione giuridica delle fabbricerie.

Mons. Interlandi riportati il canone 1183 e gli articoli 29 *a*) e 30 del Concordato e l'articolo 15 della legge 27 maggio 1929, conclude che le fabbricerie sono i consigli d'amministrazione del Concordato e i *consilia fabricae* del Diritto Canonico; mentre dagli stessi articoli, non solo traggo una conseguenza opposta, ma la prova che la legge e il regolamento non sono in accordo coi citati articoli del Concordato.

Infatti l'articolo 29 *a*) del Concordato dichiara che, ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie ecc.), si riconoscerà la personalità giuridica anche alle chiese pubbliche, aperte al culto, che finora non l'abbiano. E nel capoverso è detto che, salvo quanto è disposto nell'articolo 27 per i santuarii, i consigli d'amministrazione, dove esistono e qualunque sia il loro nome o forma, non dovranno ingerirsi del culto e saranno nominati d'intesa coll'autorità ecclesiastica.

Ma l'articolo 15 della legge di esecuzione del Concordato stabilisce che le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'Ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che sotto qualsiasi titolo vi sia preposto: e aggiunge che questi rappresentanti ne tengono l'amministrazione ove non esistano le fabbricerie, perché quando esistono, sono esse che provvedono in forza delle vigenti disposizioni all'amministrazione dei beni della Chiesa.

Ci troviamo quindi dinanzi ad una diversità di trattamento (come notò l'avv. Migliori nell'annotare la sentenza in questione), cosicché il diritto di amministrare i beni non è conseguenza della rappresentanza giuridica dell'ente Chiesa, ma spetta a tale rappresentante solo se non vi è altri che lo eserciti.

In più, nei consigli d'amministrazione, ricordati dal Concordato, potevano identificarsi i *consilia fabricae* (can. 1183), ma vi si possono pure identificare le fabbricerie, rette dalle vigenti disposizioni? Ne dubito assai. Infatti

(1) Riceviamo e pubblichiamo, lasciando al Rev.mo Mons. Interlandi e ad altri competenti libertà di parola prima di esprimere la nostra modesta opinione. [N. d. D.].

(2) Cfr. «Monitore Ecclesiastico», maggio 1933, p. 153.

i *consilia fabricae* sono costituiti da un certo numero di chierici o laici che, sotto la presidenza dell'amministratore ecclesiastico dell'ente, sono chiamati ad amministrare i beni: le fabbricerie (secondo le vigenti disposizioni) sono invece enti che posseggono alcuni beni, con determinati fini, e che agiscono in gran parte in modo autonomo dall'amministratore ecclesiastico, diretti dall'autorità civile che elegge i componenti l'ente.

E mentre mons. Interlandi ricorda l'articolo 30 del Concordato che affida alla vigilanza e al controllo delle competenti autorità ecclesiastiche la gestione dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico (nome generico che comprende pure gli enti Chiesa), l'articolo 16 della legge stabilisce che la vigilanza e tutela dell'amministrazione delle chiese, aventi fabbriceria, sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto (ora Ministro dell'Interno), d'intesa coll'autorità ecclesiastica.

Quindi: *a*) se vi è fabbriceria, l'amministrazione dei beni della Chiesa (e non dei soli beni appartenenti alla fabbriceria) non compete al rappresentante giuridico della Chiesa, ma alla fabbriceria e la vigilanza e la tutela spetta al Ministro; *b*) se non esiste la fabbriceria, l'amministrazione dei beni compete al sacerdote proposto alla chiesa e che la rappresenta giuridicamente, e la vigilanza e tutela è esercitata dall'autorità ecclesiastica.

Ma il regolamento per la esecuzione della legge all'articolo 33 ci dice che i consigli d'amministrazione, ricordati nel Concordato, sono le fabbricerie e che queste sono rette dai regolamenti approvati con decreto reale o, in loro mancanza, dalle norme fissate nei seguenti articoli dello stesso regolamento. Così, a modifica delle disposizioni vigenti, abbiamo che il rappresentante la Chiesa fa parte di diritto della fabbriceria (art. 35), che questa amministra non solo i beni patrimoniali o avventizi destinati alla manutenzione della chiesa, ma anche quelli per l'esercizio del culto (art. 37 e 38). E quindi anche i capitali dei legati di Messe sono amministrati dalla fabbriceria dato che (art. 39) deve provvedere all'ufficiatura e al culto, senza però ingerirsi di quanto concerne l'elemosina delle Messe (art. 40).

Ma, come osservai nel « Foro Italiano », è il presidente che rappresenta la fabbriceria, compie gli atti conservativi dei diritti relativi ai beni della Chiesa, esegue le deliberazioni e agisce nei casi di urgenza (art. 43); e questo presidente non è, di diritto, il rappresentante giuridico della Chiesa (canone 1183), ma è nominato dall'autorità civile, d'intesa con quella ecclesiastica, su proposta della fabbriceria (art. 12 e cfr. *Istruzione della Congregazione del Concilio*, 25 giugno 1930, cap. II). E lo stesso regolamento (art. 38-51) fissa le norme per la vigilanza civile dell'amministrazione tenuta dalla fabbriceria, il diritto di scioglierla, di nominare un commissario ecc.

Quindi nel caso che il rappresentante la Chiesa sia nominato presidente della fabbriceria, egli non agisce nell'amministrazione dei beni per l'ufficio di rappresentante la Chiesa, ma per la carica di presidente la fabbriceria. E allora, dovendosi chiamare in causa una fabbriceria, presieduta dal parroco, per esempio, non si dovrà citare il parroco, *pro tempore*, ma il sacerdote *X*, presidente della fabbriceria. E appositamente ho scritto « dovendosi chiamare in causa una fabbriceria », perché ben altra cosa sarebbe se si dovesse citare

un parroco per una vertenza riguardante l'ufficio di parroco o il beneficio parrocchiale: perché in questo caso la fabbriceria non ha che vedere, e perciò non è esatto il dire che la fabbriceria aveva la rappresentanza giuridica della parrocchia.

Mons. Interlandi approva la sentenza del Tribunale di Milano e critica le mie modeste annotazioni.

E comincia col criticare che scrissi la fabbriceria essere un ente che « possiede *nomine proprio* », mentre egli ritiene che avrei dovuto scrivere « possedeva ». Ma di grazia, che avanti il Concordato le fabbricerie fossero enti, credo che non vi sia alcun dubbio, che alcuni beni fossero di proprietà delle fabbricerie e intestati al loro nome, nessun dubbio... e allora qual'è la disposizione del Concordato, della legge o del regolamento che fa cessare l'*ente* fabbriceria e che lo trasforma in un consiglio od organo d'amministrazione dei beni di un altro ente? Qual'è la disposizione che priva la fabbriceria delle proprietà che aveva, per passarle all'ente Chiesa?

E fino a che non viene una disposizione che scioglie l'ente fabbriceria, che lo uccide, che lo sopprime, questo rimane in vita: e fino a che una valida disposizione non lo priva dei beni che possiede *nomine proprio*, questi rimangono in sua proprietà e non passano all'ente Chiesa.

È vero che vi sono varie « circolari » che dichiarano come le fabbricerie devono essere considerate organi amministrativi dell'ente Chiesa, ma quale valore giuridico hanno le circolari, specie quando enunciano un concetto non contenuto nella legge? Forse la proprietà di una fabbriceria è stata volturata a nome della Chiesa, in base alle circolari? E allora dovevo scrivere che la fabbriceria « possiede » anche oggi e non dovevo scrivere « possedeva » come desidera l'illustre contradittore.

Pure l'avv. Zacchi nell'annotare una sentenza della Corte d'appello di Milano (« Rivista Diritto Eccl. », maggio 1932) scrive che non è confermata dalla legge l'opinione che le fabbricerie abbiano perduto la personalità giuridica. Né si deve dimenticare che, dopo il Concordato e la legge, la Cassazione del Regno, il 5 giugno 1930, ha riconosciuto essere la fabbriceria un ente ecclesiastico e che varie commissioni d'appello per le imposte dirette hanno ammesso il presidente della fabbriceria ad agire per rivendicare alla fabbriceria l'esenzione da tasse. E che pure al presente le fabbricerie possano possedere, e posseggano, è dimostrato dalla recente legge pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale » dell'11 febbraio 1933, colla quale si rende esecutorio il contratto che concerne « la cessione in proprietà a titolo gratuito dallo Stato alla fabbriceria parrocchiale di S. Gio. Batta in La Spezia dell'ex chiesa e convento di S. Agostino ».

Il secondo punto criticato riguarda il presidente rappresentante la fabbriceria. Non ho mai negato che la Santa Sede possa derogare al disposto dal canone 1183, ma mi sembra che tutte le disposizioni del regolamento diano alla fabbriceria una natura ben differente da qualla che il *Codex* dà ai *consilia fabricae*.

Mons. Interlandi poi distingue tra la rappresentanza giuridica della Chiesa e la rappresentanza della fabbriceria, organo amministrativo. E allora,

mi si permetta osservare che tale conclusione contradice quanto ha detto la sentenza in esame, e cioè che la rappresentanza legale della fabbriceria appartiene al sacerdote proposto alla chiesa.

Per vedere come la tesi del Tribunale di Milano, esaminata da mons. Interlandi, non è affatto pacifica, basta osservare che mentre lo stesso Tribunale l'ha confermata con altra sentenza in data 7 giugno 1932, a un mese di distanza, il Tribunale di Spezia, il 19 luglio 1932, ha dichiarato l'opposto e cioè che la rappresentanza legale delle chiese aventi la fabbriceria, nei riguardi della consistenza patrimoniale della chiesa, spetta « tuttora » al presidente della fabbriceria (cfr. « Monitore dei Tribunali », 1933, n. 4, con nota dell'avv. G. B. Migliori).

E ugualmente se il Guardasigilli Rocco, nella relazione sulla legge, ha scritto che « le fabbricerie... ormai non debbono essere considerate se non organi amministrativi della Chiesa, considerata essa stessa come persona giuridica e tali le ritiene l'art. 15 della legge... » il Ministero della Giustizia (nota della Procura Generale di Milano 14 ottobre 1931) ha chiarito che spetta al presidente della fabbriceria la rappresentanza della chiesa per quanto concerne i beni patrimoniali della chiesa, mentre la rappresentanza di cui parla l'art. 15 della legge, si riferisce agli interessi della chiesa quale entità spirituale... » (cfr. « Amico del Clero », gennaio 1932).

Non posso quindi che rinnovare il voto che l'argomento sia chiarito e le disposizioni siano accordate giuridicamente coll'art. 29 *a*) del Concordato.

X.

PATRISTICA

La voce dei Santi Padri.

Accennavamo nel fascicolo precedente (1) la grande e urgente necessità di tornare allo studio dei SS. Padri e all'opera veramente egregia compiuta dal chiarissimo prof. A. Aureli rendendo in bella lingua italiana viva e limpida una copiosa scelta di brani organici della letteratura patristica (2).

Volta per volta che uscirono i cinque grossi e bei volumi fu parlato dalla stampa di questa nobile fatica e noi scorrendo quelle pagine abbiamo rilevato il compiacimento di personaggi insigni o passati alla storia o viventi.

(1) « Monitore Ecclesiastico », luglio 1933, p. 220.

(2) *La voce dei SS. Padri.* Brani patristici scelti di dottrina ed eloquenza sacra quali fonti per la predicazione, cronologicamente ordinati con proemi storici dal sac. prof. Alessandro Aureli. Volumi cinque. Casa ed. Vallardi dott. Francesco, Milano.

Così citeremo la seguente lettera che Sua Santità Benedetto XV, per mezzo dell'E.mo Gasparri, indirizzava all'autore, quando al detto Pontefice offrì l'omaggio dei primi due volumi:

Dal Vaticano, 10 ottobre 1915.

« Nella pontificia udienza, della quale V. R. Ill.ma fu recentemente onorata dal Santo Padre, Ella ha potuto constatare con quanto favore S. S. si sia degnata di accogliere il filiale omaggio dei due volumi finora pubblicati, della pregevole opera dal titolo: *La voce dei Santi Padri*. Non pago, per altro, di averle dato verbalmente una testimonianza di vivo compiacimento e di sovrana approvazione, l'Augusto Pontefice si è degnato di disporre che anche per mio mezzo giunga a V. R. la conferma della soddisfazione con cui Egli ha accolto l'anzidetta opera, della quale il Santo Padre riconosce tutta l'importanza, non solo per le discipline filosofico-teologiche e per la storia della Chiesa, ma eziandio per l'esercizio pratico del ministero sacerdotale. E poiché è purtroppo vero che la sacra predicazione langue ai dì nostri, perché più non sono in onore gli studi di quelle inesauribili miniere di preziosi tesori che sono le opere dei Santi Padri; la R. V. fa cosa lodevolissima ed utilissima concorrendo, mediante l'iniziata pubblicazione, a rimettere in onore siffatti studi, e, simultaneamente, a rialzare la sacra eloquenza... ».

A questa lettera più che lusinghiera tengono dietro due altre appartenenti la prima a S. Em. il card. Giulio Serafini e la seconda al defunto mons. Capitani Leopoldo, dei quali il primo era, a quell'epoca, Prefetto degli studi all'ateneo del Pontificio Seminario Romano ed il secondo era professore di sacra eloquenza allo stesso Istituto.

Nel quarto volume leggiamo una succinta lettera del compianto card. Basilio Pompili che riproduciamo:

Roma, li 18 febbraio 1930.

« Prendo cognizione assai volentieri del quarto volume della sua pubblicazione: *La voce dei Santi Padri* e lo trovo anche più importante dei precedenti. Per tacere del resto, il libro dei *Doveri dei Sacri ministri* di sant'Ambrogio, le lettere di san Gerolamo e specialmente quella e Nepoziano contengono solidi e santi ammaestramenti che ogni buon sacerdote dovrebbe conoscere e meditare. Debbo quindi augurarmi che questo volume abbia larga e favorevole accoglienza e che produca i salutari effetti che certamente si è proposto di conseguire... ».

Sono elogi questi che dispensano noi dall'aggiungere i nostri. Noi verremo piuttosto ad un sommario esame dell'opera.

Nel primo volume si schierano i Padri anteriori al Concilio Niceno. Il più venerando documento scritto della cristianità, dopo i Vangeli, le Lettere e gli Atti, certamente è la *Dottrina dei dodici Apostoli* che lo scismatico vescovo di Nicomedia, Filoteo Bryennios, nel 1875 scoprì in un codice di Leone notaio appartenente al 1056. Forse si trattò di un manualetto di origine giudaica, rimaneggiato ed esteso da qualche cristiano. Come in questo

tratto, così di seguito per tutta l'opera, i varii scrittori sono presentati al pubblico mediante una sobria biografia e con le notizie critico-letterarie che li riguardano. Il volume si chiude con sant'Atanasio; sono in tutto 15 *voci*, ossia quindici Padri alle cui opere si attinge, offrendo il meglio. Fatta eccezione di Tertulliano, sono tutti Padri delle Chiese latina e greca, ma che adoperano il greco ossia quella κοινή διάλεκτος che sostituì, nella conquista romana, il vecchio ellenismo frammentario e permaloso. Talora sono ammonimenti paterni, come in san Clemente papa, in sant'Ignazio martire; tal altra è la lama d'acciaio ben forbita di Atenagora e di Giustino filosofi greci e di Tertulliano polemista esaltato, i quali difendono il Cristo e il suo Vangelo davanti ai magistrati ed agli imperatori.

Il secondo volume è dedicato totalmente ai greci del IV secolo. Si apre con sant'Antonio abbate, seguita con san Macario, san Basilio, san Mamante, san Cirillo gerosolimitano, e si chiude con san Gregorio Nazianzeno. Naturalmente, hanno un posto privilegiato san Basilio e san Gregorio. Di quest'ultimo è data l'intera omelia su san Basilio ove in un eloquente capitolo sono combattuti coloro che rinnegano l'erudizione. L'argomento merita una citazione poiché in esso si ricapitola e si delinea la natura e l'opera della nuova letteratura cristiana. « Tutti gli uomini di sano giudizio ammettono che la cultura abbia il primo posto fra le umane fortune, e non parlo di questa nostra cultura solamente la quale disprezzando ogni ricercatezza letteraria si attiene strettamente alla salvezza delle anime ed alla bellezza delle cose spirituali; ma pure intendo dire di quella cultura che dimora fuori di noi e la quale molti cristiani indotti da un sinistro pregiudizio, disprezzano come insidiosa, pericolosa e capace di allontanarci da Dio » (pag. 517). La questione era stata agitata ripetutamente e gli oppositori adducevano quelle parole di san Paolo (*I Cor.*, II, 4) *non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis*: non avvertendo che Paolo non dava un divieto, ma constatava solamente il fatto che egli, privo di un'eloquenza forbita, aveva ottenuto tanti effetti di conversioni per la virtù di Cristo. Del resto lo stesso san Paolo era un vivente esempio di dottrina filosofica tra i più memorabili e di una tale duttilità da screditare i maestri greci dai quali aveva imparato. Ma... l'ignoranza è sempre abbastanza felice per scusarsi e, secondo il vasaio di Montelupo, può essere anche « un contagio tollerato ». Per noi merita la pena rilevare il punto e ricantare al clero che, come diceva san Francesco di Sales, la dottrina è l'ottavo sacramento, per tutti.

Il terzo volume dedica un limitato numero di pagine al Nisseno (1-56) e nel resto (56-522), si occupa dell'aquila degli oratori, cioè di san Giovanni Crisostomo. È premesso un dotto studio sul valore dommatico, esegetico e pastorale della dottrina di san Giovanni Crisostomo nel campo teologico, esegetico, liturgico, monastico ed ascetico. Sicché il lettore può inoltrarsi nella lettura con una preparazione completa e può approfondire il sacro oratore con tranquilla sicurezza. Si vedono in lotta le tendenze della Chiesa Alessandrina e quelle della Antiochena; si passa quindi all'autorità del santo nella Chiesa latina ove gli è assicurato il trionfo.

Nessuno che desideri una quasi completa cognizione della vita cristiana

del IV secolo può esimersi da questa lettura la quale, come sempre è lo stile del traduttore, corre piana e cristallina.

Il volume quarto (pagg. I-XIV-707) è consacrato al *trionfo della croce* e in una stringente prefazione l'autore, che scrive a guerra appena finita, fra il tempo corrente e l'epoca di allora trova acuti ricorsi storici insistendo sulla costernazione della civiltà latina che nel 410 vide Alarico depredare la Città santa, e sulla costernazione di allora che regnava universalmente nel vedere un ritorno schiacciante del nord acattolico e prepotente sopra il sud cattolico e disarmato. Citiamo: « Per questi eroi della vita e della morte (i martiri del Cristianesimo) il fondamento spirituale è l'amor di Dio e del prossimo. Come per Giustino il filosofo, la felicità non consiste nello spadroneggiare sul prossimo, nè nel voler essere da più dei deboli, nè dell'esser ricco e nel commettere violenze contro i più piccoli; nè in alcuno di questi atti che sono estranei alla grandezza di Dio, si può imitarlo. Ma chi prende su di sè il peso del prossimo, chiunque in ciò in cui è superiore ad altri si studia di beneficare chi gli è inferiore, chi provvedendo di quanto riceve da Dio quelli che han bisogno, si fa il Dio dei suoi beneficati, quegli è imitatore di Dio. Ai tempi nostri i più non intendono queste parole; ma appunto per questa mancata intesa, fu possibile la carneficina de' popoli, accompagnata dalle rovine e dallo scempio, ed è possibile ancora che la non mai sazia voracità umana, offenda il Diritto e la Giustizia e dia lo squilibrio, non la pace amorosa e fattiva. Onde ben disse un insigne penalista moderno, il Pessina, che « solo per la efficacia del Cristianesimo troviamo consacrato il principio sintetico e superiore dell'ordine morale, in cui si armonizzano gli interessi della Società e quelli dell'individuo » (*Elementi di Diritto penale*). L'Aureli conclude ripigliando il pensiero introduttivo di san Paolo: *Deo autem gratia qui dedit nobis victoriam per Dominum Nostrum Jesum Christum* (*I Cor.*, XV, 57) che: « ascoltando la voce dei Santi Padri potremo ritenerci cooperatori a quel trionfo morale che san Paolo predisse, e che dovrà seguire, senza dubbio, al trionfo delle armi sopra il campo di battaglia insanguinato ».

Questo volume comincia con Lattanzio il cui trattato intorno alla giustizia è dato integralmente. Importantissimo pel suo valore teologico si presenta il trattato sulla Trinità d'Ilario da Potieri e valgono assai le copiose note esplicative, dommatiche, storiche, sulle quali volentieri ci soffermeremmo se l'economia dello spazio non lo vietasse. Un posto notevolissimo è dato a sant'Ambrogio, oltre al resto, con l'intero trattato dei *Doveri* messo a raffronto nelle copiose note col trattato di Cicerone.

Ci permetteremo un cenno sulle lettere di san Girolamo precedute da un'importante biografia e fra queste non dimenticheremo quella a Nepoziano per l'educazione del clero e quella a Leta per l'educazione della figliuola. Termina il volume con l'epitaffio di santa Paola, la grande discepola del severo anacoreta.

Siamo al quinto ed ultimo volume. Esso è dedicato agli alunni che l'autore per molti anni ebbe scolari: li ricorda con affetto e con amarezza da loro si allontana cedendo a forza maggiore. Li anima allo studio ed

alla pietà porgendo negli scrittori sacri i maestri per l'una cosa e per l'altra. È intitolato: *I testimoni del trionfo*: ossia del trionfo che il Cristianesimo riportava con l'editto Costantiniano. Il lavoro che si tirò avanti per tre anni, comincia con sant'Agostino di cui allora (1930) si celebrava il centenario. Sono date le *Confessioni* quasi integralmente quindi 32 fra le più importanti lettere del Santo in cui si fa evidente la tensione continua per combattere le reliquie del paganesimo e le audacie del manicheismo e dei donatisti. Dalla *Città di Dio* sono riportati copiosi tratti ove il concetto morale risulta con maggiore interesse e meno affiora l'indole dommatica e battagliera dell'opera monumentale.

Di Teodoreto è presentata la spiegazione della *Cantica dei Cantici*, seguìta sempre da numerose note elucidative. Di Rufino d'Aquileia è tolto e presentato il magnifico commento al simbolo degli Apostoli. Quindi san Nilo, sant'Isidoro pelusiota, sant'Asterio d'Amatea, san Paciano di Barcellona, Salviano di Marsiglia, san Pier Crisogono, san Massimo di Tarnio, san Giovanni Climaco, sant'Andrea di Creta, san Giovanni Damasceno, san Gregorio il Grande. Nomi tutti che hanno segnato una pietra miliare nel cammino della cristiana civiltà e cui la civiltà nostra deve serbare eterna gratitudine.

Al lavoro recensito si potrebbe fare qualche critica, specialmente per la eccessiva presentazione di lettere riguardanti san Girolamo e quelle riguardanti sant'Agostino. Alcune di esse, ci sembra, potevano sopprimersi, tranne che il Traduttore intendesse mettersi meglio a contatto delle due grandi anime concedendo uno spazio anche esuberante alla loro produzione epistolare. Il Crisostomo occupa un intero volume. Non è troppo? Qualche altro degli scrittori secondari come san Leone I, come Isacco il Ninivita, Talassio, potevano entrare bene nella raccolta. Ci sembra doveroso porgere i meritati elogi alle note molteplici e dotte che fiancheggiano il testo. Qualche menda tipografica c'è; ma non mette conto segnalarla. In complesso l'autore ha dato un buon lavoro ed a lui deve essere riconoscente chiunque volesse, senza eccessiva fatica, avvicinare intelletti superiori, e, come dicevamo già, costruttori di quell'epoca, di quella cristiana civiltà in cui viviamo.

RECENSIONI

P. M. Conte a Coronata, O. M. Capp., *Institutiones Juris Canonici*, volume III, *De Processibus*. Marietti, Torino (1933). L. 30.

Tutto il IV libro del *Codex* è qui concinnamente esposto in queste 669 pagine, con quella brevità, lucidità, spigliatezza, praticità che il ch. A. ha dimostrata nei precedenti volumi delle sue *Institutiones*. Gli scrittori posteriori al *Codex* son tutti tenuti presenti e copiosamente citati; degli altri è meno frequente il richiamo; ma in un corso instituzionale non si può desiderare di più. Non di rado l'A. si stacca dagli altri e ci trova quasi sempre consenzienti. Opportune le 4 appendici che mettono alla portata di tutti l'istruzione

e le norme sulle cause *super rato*, su quelle circa l'ordinazione, e la recentissima lettera della S. Congr. dei Sacram. sulla procedura delle cause matrimoniali. Assai opportuno sarebbe anche un indice alfabetico e confidiamo venga aggiunto nella nuova edizione che auguriamo si debba fare al più presto.

Fr. Bernardus M. Mariani, ex Ord. Serv. B. M. V., *Philosophiae Christianae Institutiones* in usum adolescentium; vol. I: *Logica et metaph. generalis*; vol. II: *Philos. natur. psycolog. et metaphys. spec.*; Marietti, 1931-1932, L. 15 e L. 30.

Forse per troppo di modestia l'A. dice di destinare ai giovinetti quest'opera che tornerà assai utile anche a quanti, pur non essendo più giovanetti, sentono il bisogno o il dovere di aggiornare la loro cultura filosofica. Il metodo, l'andatura, la partizione, nelle linee generali, è tradizionale; ma un soffio di sana modernità alita in ognuna di queste pagine scritte tenendo sapientemente presente il canone dettato dal Divino Aquinate: « Mihi videtur tutius esse, haec quae philosophi communius senserunt et nostrae fidei non repugnant, neque sic esse asserenda ut dogmata fidei, licet quandoque nomine philosophorum introducantur; neque sic esse neganda tamquam fidei contraria, ne sapientibus mundi contennendi doctrinam fidei occasio praebeatur » (Opusc. de artic. n2 ad Mag. Joann. de Vercellis). Le frequenti citazioni dell'Alighieri lungi dal nuocere al rigore del procedimento scientifico, dànno invece grazia e luce.

Al primo volume è premessa una prefazione dell'Em.mo Card. Lépicier, al secondo una lettera dell'Em.mo Card. Bisleti, Prefetto della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi; a nessuno sfugge l'alto valore dei due documenti, per un'opera di filosofia cristiana.

Jos. Stanghetti, *Ontologia*. Romae, 1931. L. 11.

In 180 pagine in-12°, nitidamente impresse l'A. ha condensato quanto la filosofia scolastica tradizionale insegna « de ente et ordine transcendentali (pagg. 8-65), de primis determinationibus et partibus entis (pagg. 69-164), de principiis primis (pagg. 167-175) », premessa una introduzione (pagg. 1-8) e aggiunto un indice alfabetico (pagg. 179-180). Lo stile, chiaro e abbastanza corretto, potrà essere emendato, nelle successive edizioni, che auguriamo numerose e frequenti, da qualche barbarismo non necessario, come « miliones »; le argomentazioni potranno essere qua e là corroborate, tanto da poter convincere anche gli avversari; come quella contro l'idealismo che si riduce all'entimema: « veritas est adaequatio intellectus et rei; ergo est formaliter in intellectu, fundamentaliter in re »; più nutrita potrà essere la conoscenza della filosofia moderna, con la quale, assai più che con quella delle età passate, tocca a noi aggiustare i conti. Il che vale anche per i precedenti volumi di *Logica* e di *Cosmologia* che ci siamo sentiti in dovere di comprare ed esaminare attentamente come il terzo. Il solerte A. sta preparando anche le altre parti onde poterci dare una introduzione breve, ma completa e chiara, alla filosofia scolastica. Lo accompagni nel nobile lavoro il nostro fervido augurio e la nostra preghiera.

Dom Pierre de Puniet, Benedectin, *Le Pontifical Romain*, histoire et commentaire, 2 voll. Desclée De Brower, Paris.

Lo studio del Pontificale romano, fatto in compagnia di così saggio maestro diventa un vero godimento spirituale nel senso più ampio della parola; qui l'erudizione storica non pesa perché è sempre bellamente intrecciata alla visione estetica e alla elevazione ascetica e più d'una

volta l'anima interrompe la lettura e rimane assorta a preghiera o a meditazione.

De Carpo-Moretti, *Caeremoniale iuxta ritum romanum* a P. Aloisio de Carpo O. M., elucubratum, editio X revisa et aucta iuxta novissima Decreta Sacrae Rituum Congregationis et Codicem Juris Canonici, cura et studio Sac. Aloisii Moretti. Taurini, 1922, — L. 25.

Il titolo dice le linee e l'ampiezza di quest'opera, di cui già ci siamo lodati nel « Mon. Eccl. », e che non esitiamo a dire classica e indispensabile al clero. Fa veramente pena veder non di rado tenute in poco conto queste regole che la S. Chiesa ha sapientemente ordinato per il suo culto! Quanta teologia, invece, quanta storia, quanta arte, quanta soave unzione ascetica, quanta suggestiva maestà in questi delicati tocchi della mano divinamente inspirata dalla Sposa di Cristo!

Sac. Luigi Barin, censore della Pont. Accademia Liturgica Romana, *Catechismo liturgico.* Corso completo di lezioni di S. Liturgia, sesta edizione (14° migliaio). Rovigo, Istituto Veneto di Arti grafiche, 1933.

Dire di quest'opera tutto il bene che vorremmo non ci è consentito dagli angusti limiti impostici, né del resto sarebbe necessario ché il succedersi rapido delle edizioni, fino a questa sesta, che il chiaro A. ha accuratamente riveduta, è segno eloquente del pregio dell'opera e della sua ben meritata diffusione. Il disegno dell'opera rimane immutato: vol. I, *Liturgia fondamentale* (pag. 502, L. 18); vol. II, *Liturgia fondamentale* (pag. 444, L. 14); vol. III, *Prassi liturgica* (pag. 510, L. 18); e rimane immutata la caratteristica peculiare, che è costituita dalla singolare spigliatezza e chiarezza, talché la lettura non stanca, anzi attrae sempre più. Per noi sarà opera fondamentale e ad essa rimanderemo sovente i nostri lettori; ai quali sarà certamente gradito se nella prossima edizione l'infaticabile A. ci darà anche un ricco indice alfabetico, per l'agevole ricerca della abbondante materia.

P. Nicola Cavanna, O. F. M., *Risposta a Mons. Faloci Pulignani in difesa dei « Fioretti » e specialmente del Breve* « Constat opprime » *di Benedetto XV col quale è resa quotidiana l'Indulgenza della Porziuncola.* S. Maria degli Angeli, tip. Porziuncola, 1932. L. 5.

Pagine 128, in cui alla notevole erudizione va troppo spesso unita la passione polemica che non ci pare giovi molto alla causa pur nobilissima, specialmente se si pensa ch'essa parte da un figlio illustre del mite S. Francesco ed è diretta contro uno studioso appassionato e dotto, forse come pochi, negli studii sul Serafino d'Assisi.

Della benemerita Casa editrice Marietti segnaliamo inoltre:

D'Isné, *La Vergine Maria nel Vangelo* (L. 2,50). Trenta considerazioni bene inspirate da servire anche come mese di Maria.

Plus, *L'Eucaristia* (L. 2). Elevazioni eucaristiche di squisita finezza.

Ordo Divini Offici per il 1934, gradita primizia assai comoda anche a chi deve preparare il calendario diocesano per il prossimo anno.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16